



## COMUNE DI SERNIO

Provincia di Sondrio

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.20

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RELATIVE AGEVOLAZIONI**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Luglio, alle ore 18:30, presso la sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

All'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
BONGIOLATTI SEVERINO GUGLIELMO	X	
MARCHESI LAURA	X	
RINALDI EUGENIO ENRICO	X	
QUADRIO GIANLUCA	X	
BERNARDI MANUEL	X	
TATTI PAOLA	X	
RUFFINI TOMMASO	X	
CONTESSA MARIA RITA	X	
DELLA VEDOVA ALBERTO	X	
GARBELLINI FABIO		X
PIUSELLI MATTEO		X

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2

Assiste il SEGRETARIO PAOLA LICINIA PICCO (art. 97 D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i.).

Il sig. SEVERINO GUGLIELMO BONGIOLATTI, nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE :

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

### ATTESO CHE:

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020 ha definito l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;
- con deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 Novembre 2020 ARERA ha introdotto nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021. Il provvedimento reca aggiornamenti al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 41/2021 Sostegni, introduce delle misure procedurali e accorda agli Enti una serie di proroghe, in particolare il comma 5 stabilisce che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021 successivamente prorogato al 31.7.2021 come da D.L. 30.06.2021 n. 99;

VISTO l'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Sernio non è presente/operante l'Ente di Governo

dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune di Sernio;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2021 è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

PRECISATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare con l'aggiunta di due ulteriori categorie per le quali si applica l'aliquota prevista per 2 componenti (locali tenuti a disposizione per i residenti o dove non sia possibile accertare il numero di componenti il nucleo familiare), mentre le utenze non domestiche sono suddivise, tenuto conto che la popolazione residente nel comune di Sernio è inferiore a 5.000 abitanti, in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

RICORDATO CHE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, come sopra approvato espone un costo complessivo di € 45.165,15 ripartito in:

- € 35.731,24 relativamente alla parte variabile (79,11%);
- € 9.433,90 relativamente alla parte fissa (20,89%);

TENUTO CONTO che il totale calcolato per il Comune di Sernio non rientra nei limiti imposti da Arera, ma per il calcolo delle tariffe a carico dei contribuenti ci si baserà sul limite massimo di crescita di € 43.272,24 ed al fine di garantire l'equilibrio economico tariffario e il rispetto dei limiti imposti dalla delibera ARERA l'ente ha decurtato dal totale costi per 2021 € 1.892,91 ottenendo così l'importo di costi efficienti ammissibili per il PEF TARI 2021;

PRECISATO che per la somma decurtata si è previsto di intervenire con copertura di bilancio rientrando così nel limite stabilito da ARERA pari ad € 43.272,24;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue:

- 87% a carico delle utenze domestiche;
- 13 % a carico delle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che alla tariffa così determinata deve essere aggiunto il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, pari al 4% di spettanza dell'Amministrazione Provinciale;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con

deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30.07.2021;

RITENUTO, al fine di assicurare un gettito del tributo a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L.248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nelle tabelle allegate alla presente deliberazione;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

RILEVATO che il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Coronavirus ha portato ad un ulteriore intervento del Governo che, con l'art. 6 D.L. 73/2021, in fase di conversione, ha istituito un fondo di 600 milioni di Euro finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di riduzioni della TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

PRECISATO che la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata per l'anno 2021 al Comune di Sernio ammonta ad € 1.581,15;

VISTO il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31.05.2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi vincolati destinati al finanziamento di riduzioni TARI ai sensi dell'art. 6 D.L. 73/2021 pari ad € 1.578,11;

APPRESO altresì che il Fondo di solidarietà alimentare disposto dall'art. 53 del dl "Sostegno bis" (dl 73 del 2021) per complessivi 500 milioni di euro, dei quali al Comune di Sernio spettano € 3.183,92, è destinato all'adozione di "misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni e delle utenze domestiche", contemplando pertanto finalità più ampie rispetto alla sola solidarietà alimentare" attivata nel 2020 e conseguentemente la possibilità del suo utilizzo con finalità di riduzione degli oneri TARI sulle utenze domestiche;

Valutata la necessità di introdurre una disciplina agevolativa sulla base delle disposizioni di cui sopra tenendo conto della realtà locale in quanto la seconda ondata della pandemia ha in linea generale ulteriormente aggravato la situazione economica delle attività presenti sul territorio e ha incrementato il numero delle famiglie che si trovano in situazione di sofferenza economica;

Stabilito di intervenire a favore delle utenze non domestiche mediante l'applicazione di sgravi alla parte variabile della tariffa utilizzando allo scopo oltre allo stanziamento ex art 6 del DL 73, una quota accantonata per riduzione TARI nella misura di € 1.378,11 per complessivi € 2.959,26 nei confronti delle attività interessate da chiusure obbligatorie o restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività (entità riduzione 98%) e la restante quota accantonata per riduzione TARI pari ad € 200,00 per le categorie economiche che seppur non chiuse o soggette a restrizioni hanno subito rilevante calo dell'attività per effetto del Covid (entità riduzione 85%);

VALUTATO, altresì, di utilizzare l'intero fondo di solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del DL "Sostegni bis" di € 3.183,92 a favore di una riduzione della TARI per le utenze domestiche in misura egualitaria da applicare alla parte variabile della tariffa e stabilito inoltre di coprire integralmente gli aumenti tariffari relativi alle categorie domestiche derivanti dall'applicazione del nuovo metodo

MTR pari ad € 2.845,00 con fondi della fiscalità generale;

ATTESO CHE le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021;

PRESO ATTO che l'ammontare delle riduzioni di cui sopra comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 9.188,18 e che la copertura di tale minor gettito sarà garantita attraverso risorse derivanti dai trasferimenti statali e dalla fiscalità generale;

VISTI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Sondrio sull'importo del tributo, nella misura del 4%;

CONSIDERATO CHE

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art.15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 49 del D. Lgs.

18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica, e il parere di regolarità contabile del Segretario Comunale;

RICHIAMATO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano, dai Consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. di approvare per l'anno 2021 le seguenti tariffe (TARI), con effetto dal 1° gennaio 2021:

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>			
Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	TARIFFA MEDIA
	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,227603	56,62	75,85
Famiglie di 2 componenti	0,265537	105,00	131,57
Famiglie di 3 componenti	0,292632	131,65	162,41
Famiglie di 4 componenti	0,314309	167,44	202,15
Famiglie di 5 componenti	0,335985	208,35	243,74
Famiglie di 6 o più componenti	0,352242	239,02	275,30
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,265537	105,00	123,75
Superfici domestiche accessorie	0,265537	-	-
<b>Totale</b>	<b>0,298051</b>	Media	

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup> Q <sub>uv</sub> *K <sub>d</sub>	Euro/m <sup>2</sup> Q <sub>F</sub> +Q <sub>V</sub>
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,450577	0,765279	1,215856
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,793874	1,357244	2,151118
3 Autorimesse da noleggio, magazzini edili, depositi materiali edili, stabilimenti balneari	0,547129	0,936341	1,483470
4 Esposizioni, autosaloni	0,396937	0,681998	1,078935
5 Alberghi con ristorante	1,287363	2,219308	3,506671
6 Alberghi senza ristorante	0,922610	1,580075	2,502685
7 Case di cura e riposo	1,051347	1,802906	2,854253
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,147899	1,971718	3,119616
9 Banche ed istituti di credito	0,611497	1,044380	1,655878
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,062075	1,827665	2,889740
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,394643	2,392621	3,787264
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,944066	1,620590	2,564656
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,115715	1,917698	3,033413
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,718778	1,237951	1,956728
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,879698	1,510300	2,389998
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,576280	11,317119	17,893399
17 Bar, caffè, pasticceria	5,321101	9,149580	14,470681
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,220701	3,824142	6,044843
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,231429	3,826393	6,057822
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,850622	15,229042	24,079664
21 Discoteche, night club	1,437556	2,478152	3,915707

3. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Sondrio, nella misura del 4%;

4. di dare atto che per l'anno 2021 si prevede un'agevolazione particolare pari al 98% della quota variabile della tariffa ammontante ad € 2.959,26 applicata alle utenze non domestiche che siano state oggetto di chiusura obbligatoria o restrizioni nel corso del 2021, un'ulteriore agevolazione pari al 85% della quota variabile della tariffa ammontante ad € 200,00 applicata alle utenze non domestiche che seppur non chiuse o soggette a restrizioni hanno subito rilevante calo dell'attività per effetto del Covid e un'agevolazione a favore di tutte le utenze domestiche in misura egualitaria da applicare alla sola parte variabile della tariffa nella misura complessiva di € 6.028,92;

5. di dare atto che le agevolazioni previste al punto precedente comporteranno un minor introito, a titolo di TARI, stimato in € 9.188,18 e che la copertura di tale minor gettito sarà garantita attraverso risorse derivanti dai trasferimenti statali e da fondi della fiscalità generale;

6. di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L.

214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2021, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2020 in acconto e delle tariffe 2021 a conguaglio tenuto conto dell'ampio preavviso pari a circa 3 mesi che intercorrono dalla data della pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale (entro 30 giorni dalla presente deliberazione) e la scadenza della prima rata (31 ottobre) definendo quindi, per l'anno 2021, il versamento della TARI in due rate scadenti:

- il 31 ottobre (acconto)
- il 10 dicembre (saldo)

con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della 1^ rata;

7. di provvedere ad inviare, entro 30 giorni, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Indi, con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti il consiglio delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
SEVERINO GUGLIELMO BONGIOLATTI

Il Segretario  
PAOLA LICINIA PICCO

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario  
PAOLA LICINIA PICCO

---

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



**COMUNE DI SERNIO**  
Provincia di Sondrio

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE  
RIGUARDANTE: **APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 DELLA TASSA SUI  
RIFIUTI (TARI) E RELATIVE AGEVOLAZIONI**

\*\*\*\*\*

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, alla delibera in oggetto.  
Sernio, 30-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Picco Dott.ssa Paola*

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



## **COMUNE DI SERNIO**

Provincia di Sondrio

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA  
DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: **APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RELATIVE AGEVOLAZIONI**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Economico Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Eventuali note o prescrizioni:

Sernio, 30-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO  
*PICCO PAOLA LICINIA*

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 30-07-2021
-----------------------------------------------------------------------

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



## **COMUNE DI SERNIO**

Provincia di Sondrio

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 20 del 30-07-2021, avente ad oggetto APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RELATIVE AGEVOLAZIONI, pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 14-08-2021 al 29-08-2021 ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Sernio, 14-08-2021

IL RESPONSABILE DELLE  
PUBBLICAZIONI  
PICCO PAOLA LICINIA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**